



Berna, 15.9.2009

N. 322.0.1.2009

Circolare

D. 31

Sistema generale di preferenze (SPG)

Conservazione dei certificati d'origine modulo A e delle dichiarazioni su fattura

In seguito al controllo effettuato nell'ambito dell'origine dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è stato, tra l'altro, deciso che la conservazione delle prove dell'origine del SPG (certificato d'origine modulo A e dichiarazioni su fattura) spetta ai partner della dogana, analogamente a quanto avviene per le prove dell'origine nell'ambito degli accordi di libero scambio.

Ai sensi dell'articolo 41 della legge sulle dogane (RS 631.0), degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 dell'ordinanza sulle dogane (RS 631.01) nonché dell'articolo 45 dell'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39), a partire dal 1° novembre 2009 vale quanto segue.

I partner della dogana sono tenuti a conservare per almeno cinque anni i certificati d'origine originali (modulo A e dichiarazioni su fattura).

L'AFD ha il diritto di richiedere i certificati d'origine in qualsiasi momento, durante il termine di conservazione, ad esempio per un controllo a posteriori nel Paese di emissione.

Le direzioni di circondario e gli uffici doganali di controllo si occupano dell'adeguamento dei rapporti d'accettazione per i destinatari autorizzati (DA). Ciò concerne la cifra 5.1 e/o la cifra 8 dei rapporti d'accettazione per DA.

Il D. 31 sarà adeguato alla prossima occasione.